

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 23/01/2020

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 23/5/2019, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 13/2/2013 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente il 26/5/2016.

Ha quindi chiesto il rimborso della quota degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento, per complessivi € 2.324,87; il rimborso di una rata insoluta, per € 270,00, oltre agli interessi legali.

In via subordinata rispetto all'applicazione del *pro rata*, fermo il resto, ha inoltre domandato *“la produzione della fattura relativa al compenso corrisposto all'intermediario del credito e, in caso negativo, provvedere alla restituzione integrale di tale importo pari ad € 1.060,13”*; *“la restituzione integrale delle Commissioni [dell'intermediario] e delle Commissioni intermediario del credito, in quanto, come si evince dalle informazioni aggiuntive del contratto, punto 1 Costi fissi rappresentano una duplicazione di commissioni a fronte di medesime attività”*.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha affermato che la modulistica contrattuale evidenzia la qualità *recurring* o *up front* dei costi imputati al cliente; ha dato atto di aver rimborsato con assegno intestato alla parte istante, a seguito del ricorso, le ulteriori somme di € 207,81 quale quota parte non maturata delle spese di istruttoria, oltre € 20,00 per spese di procedura; ha precisato che i propri rimborsi avvengono con applicazione del criterio *pro rata* lineare. Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 39 rate sulle 96 complessive. Il contratto che è stato versato in atti, individua alcune voci come non ripetibili, avendo natura *up front*; si tratta delle voci “commissione (A) [nome



dell'intermediario]" (attività istruttoria, esame di documentazione...) e commissione (B), a favore dell'intermediario del credito. In merito a quest'ultima, va precisato che nel contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva (agente). L'intermediario non ha prodotto evidenza della fattura e del pagamento delle provvigioni del soggetto di cui sopra. Tale circostanza è stata oggetto di specifica contestazione della parte ricorrente la quale, in via subordinata, chiede l'accertamento della nullità della clausola relativa all'intermediario del credito, con conseguente retrocessione integrale della relativa provvigione, proprio in quanto l'intermediario non ha fornito prova del pagamento delle commissioni percepite da tale soggetto. Sul punto si ricorda che l'orientamento del Collegio è di respingere tale pretesa, come già stabilito dal Collegio di Torino, pronuncia n. 6660/18: "atteso che in presenza, come nel caso di specie, di timbro e firma apposti dall'agente sul contratto di finanziamento, l'effettiva corresponsione della provvigione a quest'ultimo da parte dell'intermediario resistente attiene ai rapporti interni fra tali parti ma non riguarda, di per sé ed in mancanza di ulteriori elementi, il rapporto con il cliente ricorrente (...)". Rimane però al riguardo da vagliare la domanda formulata in via principale, con cui il ricorrente domanda la restituzione secondo il criterio *pro rata temporis* della suddetta commissione, oltre che della commissione sub A, mentre non è accoglibile la tesi svolta dal ricorrente, secondo cui tali commissioni diano origine ad una duplicazione di costi; infatti secondo l'orientamento dei Collegi territoriali, che ne riconoscono la natura *up front*, non si è in presenza di alcuna ipotesi di duplicazione, tenuto conto del fatto che le attività descritte per ciascuna afferiscono ad attività non coincidenti. Il contratto inoltre contiene oneri economici che sono da ricondurre alla tipologia degli oneri *recurring* (Commissioni F, G, H, D). Riguardo alla commissione D, riferita alla "gestione del finanziamento per tutta la sua durata", che per l'appunto ne attesta il carattere *recurring*, va precisato che l'intermediario, nelle controdeduzioni, ha dato atto di aver restituito la quota non maturata della suddetta commissione.

Nel trattare le pretese del ricorrente in proposito (Commissioni F, G, H, D), bisogna dare atto, anzitutto, che le commissioni con cui sono posti a carico del cliente oneri *recurring* sono da restituire secondo il criterio *pro rata temporis*, per pacifico orientamento dei Collegi.

I principi generali applicabili in proposito risultano in dettaglio dall'approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 del Collegio di Coordinamento (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordinamento nelle decisioni nn. 10003/2016, 10017/2016 e 10035/2016), con la quale il Collegio di Coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione/pensione ed operazioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo.

Per quanto riguarda le voci *up front*, di cui ai punti A e B delle condizioni contrattuali, la pretesa relativa alla loro restituzione è da trattare alla luce della decisione nr. 26525/19, resa dal Collegio di Coordinamento. La pronuncia citata ha enunciato i seguenti principi in merito alla restituzione di oneri applicati nel quadro di contratti di finanziamento con cessione del quinto, in relazione alle conseguenze della sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'Unione Europea:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*".



“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Il Collegio di Coordinamento nella medesima decisione ha inoltre stabilito che:

“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale”.

Pertanto, considerata la qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, è da restituire al ricorrente la somma, da maggiorare degli interessi legali dal reclamo al saldo, risultante dalla seguente tabella:

durata del finanziamento	96					
rate scadute	39					
rate residue	57					
TAN	3,67%					
% da retrocedere	36,88%					
	restituzioni					
	importo	in proporzione lineare		in proporzione con gli interessi	rimborsi	tot ristoro
commissioni [intermediario]	€ 2.799,36	€ 1.662,12	PI ->	€ 1.032,51		€ 1.032,51
commissioni intermediario del credito	€ 1.060,13	€ 629,45	PI ->	€ 391,02		€ 391,02
spese istruttoria	€ 350,00	€ 207,81	<- PL	€ 129,09	€ 207,81	€ 0,00
Commissioni [intermediario] per gestione pratica	€ 365,47	€ 217,00	<- PL	€ 134,80		€ 217,00
Commissioni Intermediario del credito per gestione pratica	€ 1.296,00	€ 769,50	<- PL	€ 478,01	€ 986,67	-€ 217,17
Commissioni [intermediario] per gestione interna rischio creditizio	€ 2.151,36	€ 1.277,37	<- PL	€ 793,50	€ 1.277,37	€ 0,00
rimborsi senza imputazione						€ 20,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 1.403,36
rimb già effettuati, decurtati						€ 2.491,85
voci da rimborsare						4
- in proporzione lineare / <- PL						4
- in proporzione con gli interessi / PI->						2
interessi legali						Si

L'importo come sopra calcolato (€ 1.403,36) non coincide con la somma richiesta in via principale dalla parte ricorrente (€ 2.324,87), che ha computato col *pro rata* lineare anche



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

le commissioni *up front*; le spese di istruttoria, il cui rimborso è inserito in tabella, sono state inoltre rimborsate dopo la presentazione del ricorso.

Quanto alle rate che sarebbero state indebitamente computate come insolute in sede di estinzione anticipata del prestito, il Collegio rileva che il ricorrente non ha prodotto documentazione a comprova della trattenuta da parte del debitore ceduto; l'intermediario non ha formulato osservazioni in merito, tuttavia, poiché l'onere della prova sul punto non è assolto, la relativa domanda non può essere accolta (v. già in tal senso, per tutte: Collegio di Milano, pronuncia n. 1241 dell'11.02.2016; Collegio di Napoli, pronuncia n. 2248 del 24.03.20159).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.403,36, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA